



Ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM)

Modifica del ... Disegno del 24 agosto 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 2016¹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 26 e 84 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020² sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);
visto l'articolo 27 capoversi 5 e 6 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale;
visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 2008⁴ sui sistemi d'informazione militari,

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica:

- a. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata di cui all'articolo 7a OLOGA, sempre che abbiano accesso ai sistemi informatici dell'Amministrazione federale centrale.

1 RS 172.010.59
2 RS 126
3 RS 172.220.1
4 RS 510.91
5 RS 172.010.1

Art. 3 cpv. 1

¹ Lo scopo di un sistema IAM consiste nell'amministrare in modo raggruppato i dati sull'identità e sui diritti di persone, macchine e sistemi per metterli a disposizione di sistemi a valle e di altri sistemi IAM.

Art. 5 Sistemi IAM

¹ Gli organi federali responsabili dei sistemi IAM sono:

- a. il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF) per tutti i sistemi IAM offerti come servizi standard o esplicitamente attribuiti al settore TDT della CaF;
- b. la Direzione delle risorse del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per il sistema IAM gestito dall'unità Informatica DFAE;
- c. il settore TDT della Cancelleria federale per il sistema IAM dei processi di supporto, compresi i collegamenti cloud;
- d. la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per il sistema IAM gestito dalla Base d'aiuto alla condotta (BAC) del DDPS;
- e. la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per il sistema IAM gestito presso il Centro servizi informatici DEFR (CSIeco);
- f. l'Ufficio federale delle strade per il suo sistema IAM destinato all'esercizio degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza delle strade nazionali.

² Gli organi federali di cui al capoverso 1 provvedono affinché la liceità del trattamento dei dati personali nei sistemi IAM dei quali sono responsabili sia verificata almeno ogni quattro anni da un servizio esterno.

³ Nella misura in cui la presente ordinanza si applica alle organizzazioni assoggettate di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a e c–e LSI in secondo l'articolo 84 capoverso 3 LSI, tali organizzazioni stabiliscono esse stesse quali sono gli organi federali responsabili nel loro settore.

⁴ Il servizio tecnico competente rimane responsabile del sistema a valle, in particolare dell'accesso ad esso.

Art. 11 cpv. 2 e 3

² In questo sistema non può essere eseguita alcuna profilazione.

³ In assenza di una base legale in questi sistemi non possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione, eccettuati i dati biometrici secondo l'articolo 20 capoverso 2 LSI.

Art. 13 cpv. 4

⁴ I dati possono essere messi a disposizione automaticamente di altri sistemi d'informazione interni alla Confederazione per essere ripresi e armonizzati a condizione che il sistema interessato:

- a. sia dotato di una base legale che prevede il trattamento dei dati da mettere a disposizione e di un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD); e

Art. 14 cpv. 2

² Sono fatte salve le disposizioni sulla distruzione dei dati biometrici secondo l'articolo 20 capoverso 2 LSIn.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 6: Misure di protezione dei sistemi IAM e dei servizi di elenchi

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹ I gestori interni ed esterni di componenti di un sistema IAM e di un servizio di elenchi devono disporre di direttive scritte sulla sicurezza delle informazioni e sulla gestione dei rischi. In particolare, ogni organo responsabile di un sistema o di un servizio di elenchi secondo la presente ordinanza emana un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 21 OLPD.

² I sistemi IAM e i servizi di elenchi che non sono gestiti da servizi secondo l'articolo 2 o su loro mandato, possono essere collegati a sistemi IAM o servizi di elenchi interni alla Confederazione soltanto se soddisfano i requisiti minimi predefiniti in materia di sicurezza delle informazioni.

Art. 20 Sistema globale IAM

I sistemi IAM dell'Amministrazione federale possono essere collegati tra loro e con i sistemi IAM esterni di cui all'articolo 21 al fine di costituire un sistema globale.

Art. 21 Condizioni per il collegamento di sistemi IAM esterni

I seguenti sistemi esterni IAM possono essere collegati ai sistemi IAM della Confederazione per consentire l'accesso delle persone ivi registrate alle risorse della Confederazione, sempre che siano soddisfatte le condizioni e le procedure secondo gli articoli 22 e 23 e i loro gestori s'impegnino a rispettare la presente ordinanza e le direttive emanate in virtù della stessa:

- a. sistemi IAM dei Servizi del Parlamento;
- b. sistemi IAM dell'esercito;

- c. sistemi IAM comprendenti collaboratori cantonali e comunali secondo l'articolo 9 lettera a;
- d. sistemi IAM riconosciuti dal settore TDT della CaF previsti per la rete per le identificazioni nell'ambito del Governo elettronico;
- e. sistemi IAM esteri o reti estere per le identificazioni il cui collegamento è previsto in un trattato internazionale; oppure
- f. registri degli attributi che mettono a disposizione per l'utilizzo dati relativi alle funzioni professionali conformemente alla lettera b dell'allegato.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2023.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 11 e 13 cpv. 1 e 2)

Categorie di dati

Osservazione preliminare: per il significato degli asterischi () si veda l'articolo 11 capoverso 2.*

	Servizi di elenchi e sistemi IAM con per-sona secondo gli art. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM con per-sona secondo l'art. 9 lett. b
a. Dati personali		
1. Cognome*	X	X
2. Nomi *	X	X
3. Data di nascita	X	X
4. Sesso	X	X
5. Appellativo*	X	X
6. Titolo*	X	X
7. Iniziali*	X	X
8. Identificativi personali locali	X	X
9. Denominazione della professione*	X	X
10. Lingua per la corrispondenza*	X	X
11. Particolari caratteristiche biometriche personali, segnatamente scansione dell'iride, retina, scansione delle vene, impronte digitali, impronta della mano, caratteristiche della forma del viso e profilo vocale	X	
12. Numero AVS	X	X
b. Dati relativi al rapporto con il datore di lavoro/mandante		
1. Rapporto di lavoro (interno / esterno)*	X	
2. Informazioni concernenti l'organizzazione e i posti in organico *	X	X
3. Futura attribuzione a un'unità organizzativa	X	
4. Categoria di personale	X	
5. Numero personale (anche cantonale)	X	
6. Funzione*	X	
7. Designazione del posto *	X	
8. Identificazione del sistema d'informazione concernente il personale (fonte)	X	

	Servizi di elenchi e sistemi IAM con per- sone secondo gli art. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM con per- sone secondo l'art. 9 lett. b
9. Data di entrata / data di partenza	X	
10. Numero del documento d'identità e/o del badge	X	X
c. Dati di contatto		
1. Luogo di lavoro e indirizzo postale professionale	X	X
2. Numero dell'ufficio*	X	
3. Elementi dell'indirizzo professionale* come indirizzo di posta elettronica*, numeri di telefono*, numero di fax*, indirizzo VOIP*	X	X
4. Elementi dell'indirizzo esterno* (per collaboratori e incaricati*) o elementi dell'indirizzo privato	X	X
d. Dati sulle funzioni professionali		
1. Iscrizioni registrate in albi professionali ufficiali (medico, pubblico ufficiale rogatore, avvocato ecc.)	X	X
2. Funzioni secondo il registro di commercio e altri registri di rappresentanza	X	X
e. Dati tecnici		
1. Dispositivi, collegamenti, sistemi, applicazioni ecc. attribuiti	X	X
2. Elementi dell'indirizzo, numeri d'identificazione ecc.	X	
3. Linguaggio di sistema dei dispositivi, dei collegamenti ecc.	X	X
4. Chiave pubblica dei certificati digitali*	X	X
5. Gruppi di autorizzazioni	X	X
6. Nomi per la registrazione nei sistemi IT	X	X
7. Password	X	X
8. Ultimo login	X	X
9. Tentativi di login falliti	X	X
10. Status (attivo/passivo)	X	X
f. Dati sui controlli di sicurezza relativi alle persone, se l'esito di quest'ultimi è una dichiarazione di sicurezza senza riserve o se l'autorità decisionale ha emanato una decisione positiva		
1. Livello di controllo	X	
2. Durata di validità della dichiarazione di sicurezza	X	